



Provincia di Benevento

SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Benevento li 30.03.2021

Ai Consiglieri
Giuseppe Antonio Ruggiero
Luca Paglia

E.p.c.

Al Prefetto di Benevento

Al Presidente
Al Direttore Generale

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro note di data 22.12.2020 ns. prot. 30145 del 24.12.2020 e di data 23.12.2020 ns. prot. 30173 del 28.12.2020 – riscontro nota protocollo 2592 di data 18.03.2021 ns. prot. 8378 di pari data

In relazione alla note in oggetto richiamate, in qualità di responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza della Provincia di Benevento, scusandosi anticipatamente per il ritardo con cui perviene il riscontro rispettivamente a quella di data 22.12.2020 (ns. prot. 30145 del 24.12.2020) e a quella di data 23.12.2020 (ns. prot. 30173 del 28.12.2020) si precisa quanto segue, riprendendo e compendiando gli argomenti nel riscontro all'ultima nota a firma del solo consigliere Ruggiero, ns. prot. 8378 di data 18.03.2021.


1. Riscontro nota di data 22.12.2020 ns. prot. 30145 del 24.12.2020 – presunta incompatibilità della nomina nel CDA di ASEA del consigliere comunale di Benevento Antonio Capuano

Il decreto 34/2020 nomina i membri del CDA, in particolare prevedendo in capo al sign. MASTROCINQUE GIOVANNI la qualifica di PRESIDENTE e nei signori CAPUANO ANTONIO e ANGRISANI RITA la qualifica di membri componenti.

Il sign. Capuano Antonio ricopre attualmente anche la carica di consigliere comunale del Comune di Benevento, ente locale superiore ai 15.000 abitanti della Regione Campania.

In primis appare opportuno ricordare che l'articolo 7 del D.Lgs 39/2013, al comma 2 lett. c) così recita:

L'articolo in questione testualmente recita.



"2. [...omissis] a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, [omissis...], non possono essere conferiti.

[...omissis]

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

[omissis...]"

Inoltre la definizione di "amministratore di ente pubblico" è contenuta nell'art 2 comma 1 lett. l) che così riferisce.

" Ai fini del presente decreto si intende:


[omissis...]

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico."

La nozione di amministratore di ente pubblico a cui la legge 39/2013 estende la disciplina delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, è prevista dall'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. 39/2013 e – secondo l'ANAC che lo ha definito con delibera n. 24 del 18 gennaio 2017 del Consiglio – include solo *"gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette...[omissis], negli enti pubblici ..."*. E tanto ciò è vero che, con l'atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015 recante *«Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi»*, la stessa ANAC ha chiesto al Parlamento, tra le altre cose, di *"eliminare, per la figura del Presidente, il riferimento alle deleghe gestionali dirette, fonte fin qui di equivoci e di interpretazioni contrastanti"*. Secondo l'ANAC il fatto che la incompatibilità e inconferibilità sia legata al se il Presidente (o comunque l'amministratore) abbia "deleghe gestionali dirette", ha reso inefficace l'attuale formulazione normativa, stante la diffusa pratica di modificare gli statuti degli enti al fine di espungere il conferimento di deleghe gestionali al presidente (o agli amministratori intesi come organi politici).

Tuttavia allo stato della normativa, l'impostazione accolta dal legislatore delegato è che la nozione di "amministratore" debba essere ristretta al solo "Presidente con deleghe gestionali e all'amministratore delegato".

Si ricorda a tal proposito che la nozione civilistica di deleghe gestionali dirette corrisponde al conferimento, in capo ad un soggetto individuato, da parte degli organi collegiali di un Ente, di funzioni monocratiche di natura amministrativo/gestionale



Nel caso sottoposto a questo ufficio, pertanto, potrebbe già senza dubbio affermarsi che alcuna incompatibilità e/o inconferibilità si è realizzata in capo al Consigliere Comunale di Benevento – sign. Antonio Capuano – con il Decreto Presidenziale 34/2020 che gli ha attribuito il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale ASEA, in quanto lo stesso non è stato individuato quale Presidente del CDA.

Tuttavia, un recente Consiglio di Stato (sentenza n. 1452 del 28 febbraio 2020), con riferimento all’art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39 del 2013, ha evidenziato come il potere gestionale di cui alla predetta norma si rinviene anche nell’ “esercizio collettivo dello stesso potere” ovverosia in capo ai consiglieri di amministrazione, quando lo Statuto lo preveda attribuendo ad essi poteri di gestione.

A questo punto, dato che la individuazione di eventuali “*attribuzioni di deleghe gestionali dirette*” ai membri del CDA potrebbe evincersi dalla lettura dello Statuto, leggendo l’art 13 del nuovo Statuto dell’Azienda Speciale si deduce a chiare lettere che alcuna delega gestionale diretta (*rectius* responsabilità gestionale) è affidata ai membri del CDA. Dalle norme del nuovo Statuto dell’ASEA si desume che la responsabilità gestionale dell’Azienda non è attribuita in capo al CDA (articolo 13), . bensì in capo al Presidente (articolo 14) e in capo al Direttore Generale (articolo 17).


Ne deriva che alcuna violazione delle norme di cui all’art 7 comma 2 lett c) del D. Lgs 39/2013 è stata perpetrata dal Presidente con la nomina a membro del CDA dell’Azienda Speciale ASEA del sign. Antonio Capuano, già consigliere comunale del Comune di Benevento.

2. Riscontro nota di data 23.12.2020 ns. prot. 30173 del 28.12.2020 – provvedimenti dell’UTC in relazione ai lavori di manutenzione di strade provinciali sp 66, 64 E 62 1 LOTTO FUNZIONALE – procedure per verifica lavori

In relazione all’oggetto non si rinvencono aspetti legati all’Anticorruzione e alla Trasparenza da poter valutare, né si intende cosa il Consigliere Ruggiero abbia voluto sottoporre a questo Ufficio. Sembra invece potersi ravvisare un aspetto che ha a che vedere con i controlli sugli atti e i procedimenti amministrativi, che vengono effettuati a monte e a valle dei provvedimenti e degli atti prodotti dagli uffici dell’Ente e che possono essere anche compulsati dall’esterno e che vengono effettuati a norma dell’attuale regolamento approvato con DCP n. 9 del 06.03.2013.

Si lascia, pertanto, più puntuale risposta – ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 31 comma 1 lett. d) dello Statuto e 27 comma 2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale – al Direttore Generale ed al Presidente della Provincia attraverso agli uffici tecnici competenti.

Ricordo peraltro che, per quanto concerne le azioni che la Provincia ha inteso mettere in campo per verificare i lavori di manutenzione stradale delegati ai comuni, recentemente il Presidente ha approvato uno schema di protocollo di intesa con propria deliberazione n. 28 del 3.2.2021, che ogni Comune dovrà sottoscrivere con la Provincia di Benevento in caso di azioni congiunte tendenti all’obiettivo di miglioramento integrato della viabilità provinciale.



In particolare, la Provincia provvede alla verifica della compatibilità del progetto ad ogni livello di elaborazione attraverso la nomina del collaudatore statico e tecnico-amministrativo nonché alla nomina dell'eventuale supporto al RUP che permetteranno di realizzare tutte le verifiche della corretta esecuzione dell'intervento.

3. Riscontro nota riscontro nota protocollo 2592 di data 18.03.2021 ns. prot. 8378 di pari data - comunicazioni


Ricordando che quanto detto sopra riguarda il riscontro della sottoscritta – in qualità di Responsabile dell'Anticorruzione – alle interrogazioni di data 22.12.2020 e 23.12.2020, pure richiamate nella ultima nota di "comunicazioni" a firma del Consigliere Ruggiero, si precisa quanto segue in ordine all'ultimo punto della nota, ovverosia la mancata risposta alla interrogazione prot 1093 del 04.02.2021 ns. prot 3026 di pari data, avente ad oggetto le ragioni della mancata attivazione di lavori su STRADE PROVINCIALI (SP 62 – SP 52 – SV Fondo Valle Isclero) per esclusione della Provincia dai finanziamenti regionali.

Anche in tal caso non si rinvengono aspetti legati all'anticorruzione e alla Trasparenza da poter valutare, né si intende cosa il Consigliere Ruggiero e il Consigliere Paglia abbiano voluto sottoporre a questo Ufficio. Analogamente a quanto detto per il punto n. 2, sicuramente potrebbe essere attivato il controllo sugli atti e i procedimenti amministrativi su richiesta, a norma del vigente regolamento di cui alla DCP n. 9 del 06.03.2013.

Ad ogni buon conto l'interrogazione di cui trattasi ha trovato puntualmente riscontro per iscritto (così come richiesto ai sensi dell'art 31 comma 1 lett d dello Statuto e art 27 comma 2 del regolamento del Consiglio Provinciale) con nota del Presidente prot. 6970 del 03.03.2021 che trasmette ai consiglieri interroganti la nota dell'Ufficio Tecnico Provinciale prot. 7454 del 26.02.2021.

Resto a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti in merito e porgo cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Responsabile dell'Anticorruzione e della
Trasparenza
di Maria Luisa Dovetto -



Nota già pervenute e protocollata con il nr.0023780/2021

Da: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

Inviato: 30/03/2021 - 12:53

A: prefettura.prefbn@pec.interno.it

Oggetto: Protocollo nr: 9499 - del 30/03/2021 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale Riscontro note di data 22.12.2020 ns. prot. 30145 del 24.12.2020 e di data 23.12.2020 ns. prot. 30173 del 28.12.2020 - riscontro nota protocollo 2592 di data 18.03.2021 ns. prot. 8378 di pari data.

Invio di documento protocollato Oggetto: Riscontro note di data 22.12.2020 ns. prot. 30145 del 24.12.2020 e di data 23.12.2020 ns. prot. 30173 del 28.12.2020 - riscontro nota protocollo 2592 di data 18.03.2021 ns. prot. 8378 di pari data. Data protocollo: 30/03/2021 Protocollato da: p_bn - Area Organizzativa Ufficiale Allegati: 1